



TRIBUNALE DI SALERNO

PRESIDENZA

Cittadella Giudiziaria, Edificio B, via Dalmazia – Salerno –

e-mail: tribunale.salerno@giustizia.it

pec: prot.tribunale.salerno@giustiziacert.it

DECRETO N. 152

DEL 07/05/2026

Oggetto: Riconferma negli Elenchi dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179-ter delle disp. att. c.p.c. come riformulato dall'art. 4 del D. Lgs. 149/2022. **Disposizioni presidenziali rivolte ai soli professionisti già iscritti al triennio 2023 – 2026 in date 05/07/2023 e 12/07/2023.**

Il Presidente del Tribunale

Premesso che

- l'art. 4 comma 11 lett. c) del d.lgs. n. 149/2022, ha riformulato l'art. 179-ter delle disp. att. c.p.c., il quale statuisce nuove modalità di istituzione e tenuta dell'Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita;
- a decorrere dal 28 febbraio 2023, per i procedimenti esecutivi instaurati successivamente a tale data, potrà essere conferita la delega ex art. 534-bis e 591-bis c.p.c. ai soli professionisti iscritti in un apposito elenco che provvedono alle operazioni di vendita tenuto presso ciascun tribunale;
- il novellato articolo, al comma 2 statuisce che il predetto elenco è tenuto dal Presidente del tribunale ed è formato da un comitato presieduto da questi o da un suo delegato e composto da un giudice addetto alle esecuzioni immobiliari e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'elenco [...];
- i commi 6 e 7 dell'art. 179-ter dispongono in merito alla riconferma nell'elenco stabilendo che: *“i professionisti che aspirano alla riconferma debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni 3 anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma”*;

“ai fini della conferma dell’iscrizione nell’elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell’esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;

b) avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli ordini locali, dal Consigli nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all’art. 35, commi 1, lettera s), dalla legge 31/12/2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.”

- ai fini della permanenza nell’elenco, l’obbligo formativo triennale decorre dalla data di iscrizione nell’elenco presso il tribunale. Ogni professionista deve calcolare il proprio periodo di tre anni ed il conseguente obbligo formativo, a partire dalla data esatta del suo inserimento nell’elenco, così come anche chiarito dall’informativa del CNDCEC n. 77 del 24/04/2024 e dal parere CNF del 16/06/2025. Il requisito formativo annuale (minimo 15 ore annue e 60 nel triennio) non va dunque calcolato in base all’anno solare ma rispetto alla data in cui il professionista è stato inserito nell’elenco. Pertanto, **il presente decreto è rivolto ai soli professionisti la cui data di iscrizione nell’Elenco dei delegati alle vendite è avvenuta il 05/07/2023 e il 12/07/2023 (vedi elenco Allegato 4, parte integrante del presente Decreto);**

- con successivo e separato provvedimento si forniranno le disposizioni per la procedura di riconferma dei professionisti iscritti al triennio in corso 2023 – 2026, in date successive al 05/07/2023 e 12/07/2023;

- è stato predisposto breve e sintetico vademecum contenente le modalità di presentazione delle domande da parte dei professionisti che intendono riconfermarsi, che si allega (Allegato 1);

- è stata predisposta idonea modulistica, in applicazione dell’art. 179-ter così come novellato, che si allega (Allegato 2) e vademecum per il pagamento della marca da bollo di euro 16,00 (Allegato 3);

- la domanda di riconferma, potrà essere presentata esclusivamente **dal 18/05/2026 al 13/07/2026**, secondo il vademecum e la domanda come da allegati 1) e 2) e 3).

- Si dispone altresì:

a) la pubblicazione sul sito del Tribunale di Salerno, nelle sezioni “News” e “Delegati alle vendite” del presente provvedimento e suoi Allegati;

- b) la trasmissione agli ordini professionali interessati alla presente procedura;
- c) la trasmissione ai professionisti iscritti in elenco il 05/07/2023, in uno alla domanda e agli allegati;

Tanto premesso

si dispone

- tutte le premesse, anche se non materialmente ritrascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento a cui occorrerà dare seguito a cura dell'Ufficio Innovazione;
- l'art. 179-ter, così come novellato, è integralmente applicato anche se non materialmente ritrascritto;
- i commi 6 e 7 dell'art. 179-ter dispongono in merito alla riconferma nell'elenco stabilendo che:
“i professionisti che aspirano alla riconferma debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni 3 anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma”;
“ai fini della conferma dell'iscrizione nell'elenco, devono ricorrere, anche alternativamente, i seguenti requisiti:
 - a) *essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 12 agosto 2015, n. 144;*
 - b) *avere partecipato in modo proficuo e continuativo a scuole o corsi di alta formazione, organizzati, anche delegando gli ordini locali, dal Consiglio nazionale forense o dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dal Consiglio nazionale del notariato ovvero organizzati dalle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, commi 1, lettera s), dalla legge 31/12/2012, n. 247, nello specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate conseguendo un numero di crediti non inferiore a 60 nel triennio di riferimento e, comunque, a 15 per ciascun anno. La specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi da università pubbliche o private.”*
- ai fini della permanenza nell'elenco, l'obbligo formativo triennale decorre dalla data di iscrizione nell'elenco presso il tribunale. Ogni professionista deve calcolare il proprio periodo di tre anni ed il conseguente obbligo formativo, a partire dalla data esatta del suo inserimento nell'elenco, così come anche chiarito dall'informativa del CNDCEC n. 77 del 24/04/2024 e dal parere CNF del 16/06/2025. Il requisito formativo annuale (minimo 15 ore annue e 60 nel triennio) non va dunque calcolato in base all'anno solare ma rispetto alla data in cui il professionista è stato inserito nell'elenco. Pertanto, **il presente decreto è rivolto ai soli**

professionisti la cui data di iscrizione nell'Elenco dei delegati alle vendite è avvenuta il 05/07/2023 e il 12/07/2023 (vedi elenco Allegato 4, parte integrante del presente Decreto);

- con successivo e separato provvedimento si forniranno le disposizioni per la procedura di riconferma dei professionisti iscritti al triennio in corso 2023 – 2026, in date successive al 05/07/2023 e 12/07/2023;

- è stato predisposto breve e sintetico vademecum contenente le modalità di presentazione delle domande da parte dei professionisti che intendono riconfermarsi, che si allega (Allegato 1);

- è stata predisposta idonea modulistica, in applicazione dell'art. 179-ter così come novellato, che si allega (Allegato 2) e vademecum per il pagamento della marca da bollo di euro 16,00 (Allegato 3);

- la domanda di riconferma, potrà essere presentata esclusivamente **dal 18/05/2026 al 13/07/2026**, secondo il vademecum e la domanda come da allegati 1) e 2) e 3).

- Si dispone altresì:

a) la pubblicazione sul sito del Tribunale di Salerno, nelle sezioni "News" e "Delegati alle vendite" del presente provvedimento e suoi Allegati;

b) la trasmissione agli ordini professionali interessati alla presente procedura;

c) la trasmissione ai professionisti iscritti in elenco il 05/07/2023, in uno alla domanda e agli allegati;

Salerno, 7 maggio 2026

Il Presidente
dr. Giuseppe Ciampa

